

ALLEGATO = B = AL N. 5.426/3.986 DI REPERTORIO DOTTOR PIETRO BORTOLUZZI

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"ENTE EDUCATIVO PER L'INFANZIA DIVINA PROVVIDENZA ETS"

Art. 1 - ORIGINI ED EVOLUZIONE, SEDE, AMBITO TERRITORIALE DELL'ATTIVITA'

1. Ente morale, IPAB

La Fondazione fu istituita come "L'Asilo Infantile Divina Provvidenza" di Casbeno nell'anno 1912 per volontà del Sacerdote don Angelo del Frate, che donò l'immobile all'Ente affinché vi ponesse la propria sede.

2. Fondazione di diritto privato ex IPAB

Fu costituita in ente morale con Regio Decreto in data 17 gennaio 1915 ed assunse la qualifica di IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza), regolata dalle norme della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni.

La natura giuridica di IPAB fu mantenuta fino al provvedimento di depubblicizzazione dell'Ente disposto con Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 36247 del 18 maggio 1993.

Con il succitato provvedimento di depubblicizzazione all'Ente è stata contestualmente riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Libro I - Titolo II del codice civile.

L'"Asilo Infantile Divina Provvidenza" ha ottenuto il riconoscimento dello "status" di "Scuola Paritaria", ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 10

marzo 2000 n. 62, con Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - prot. n. 733 del 21 gennaio 2002.

Attualmente la Fondazione è iscritta al n. 661 del Registro della Regione Lombardia delle Persone Giuridiche private.

3. Ente del terzo settore

Il presente Statuto è stato adeguato alle norme del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in **"ENTE EDUCATIVO PER L'INFANZIA DIVINA PROVVIDENZA ETS"**.

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

4. Sede e ambito territoriale dell'attività

La Fondazione ha sede legale in Varese (VA).

Il trasferimento dell'indirizzo della sede della Fondazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Lombardia.

ART. 2 - SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. La Fondazione "**ENTE EDUCATIVO PER L'INFANZIA DIVINA PROVVIDENZA ETS**" è un ente di diritto privato, di ispirazione cristiana, senza fini di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in particolare le seguenti attività di interesse generale indirizzate all'educazione, istruzione e cura delle bambine e dei bambini e di età compresa tra gli zero e sei anni, nei seguenti settori e ambiti di attività:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e di tutti i servizi educativi e didattici connessi (**D. Lgs. n. 117/2017, Art. 5 lettera d**);

b) interventi e servizi socioeducativi e sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e delle leggi regionali di settore, in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni ed a sostegno delle famiglie e della genitorialità (**D. Lgs. n. 117/2017, Art. 5 lettera a**);

c) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dalla Fondazione (**D. Lgs. n. 117/2017, Art. 5 lettera i**);

d) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al contrasto della povertà educativa (**D. Lgs. n. 117/2017, Art. 5 lettera l**);

e) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di

attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolarne la frequenza alla scuola dell'infanzia e ai servizi socioeducativi. L'entità delle provvidenze e dei servizi erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione **(D. Lgs. n. 117/2017, Art. 5 lettera u)**.

2. Nell'ambito delle attività di cui al punto 2.1., la Fondazione, perseguendo la propria ispirazione cristiana, svolge primariamente servizi scolastici (scuola per l'infanzia e attività connesse) e servizi socioeducativi (nido, sezione primavera, centri ricreativi estivi, ecc.) per le bambine e i bambini dai tre mesi ai sei anni di età salvo eccezioni consentite dalle norme.

Tali servizi costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato di educazione e di istruzione (D. Lgs n. 65/2017, artt. 1, 2, 3). In questo contesto, la scuola dell'infanzia, riconosciuta paritaria ai sensi della Legge n. 62/2000, con D.M. del 21 gennaio 2002 n° 733 di Prot. e quindi parte del Sistema Nazionale di Istruzione, riveste un ruolo strategico.

Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica ed educativa, la Fondazione persegue l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa delle bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - servizio educativo - insegnanti – educatori - genitori.

Essa mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con le pubbliche

amministrazioni previsti all'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni.

3. La Scuola dell'Infanzia e i servizi educativi, gestiti dalla Fondazione, accolgono le bambine e i bambini senza discriminazione alcuna, con priorità ai residenti nel territorio di Casbeno, Varese, nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.

4. Un apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socioeducativi attivati, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.

5. La Fondazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

6. La Fondazione può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 3 - ATTIVITA' DIVERSE

1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina delle fondazioni del Terzo settore. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione

l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

2. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (D. Lgs. n. 117/2017, Art. 7).

Art. 4 - VOLONTARI

1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole.

2. I volontari sono iscritti in un apposito Registro.

3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. Il Patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti, come risultanti dallo Stato patrimoniale in data 30 settembre 2022.

Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

2. La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

- le entrate patrimoniali;
- le rette, i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;
- i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento o convenzionamento o coprogettazione;

- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;

- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3;

- con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

A) Composizione

Il patrimonio dell'Ente è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio si compone di:

a) un Fondo di Dotazione (di valore non inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) ex art. 22 comma 4 D. Lgs. n. 117/2017), che costituisce il patrimonio minimo della Fondazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza.

Qualora risulti che il Fondo di Dotazione di cui sopra, sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, in caso di sua inerzia, deve senza indugio deliberare la sua ricostituzione ovvero la sua riduzione purché il suo valore non sia inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), la trasformazione, la fusione o lo scioglimento

dell'Ente.

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni e diritti.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, organo di controllo, revisore e a chiunque rivesta cariche, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di

controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle Banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Sussistendo le condizioni di legge, la Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo, può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art. 6 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, a lavoratori e collaboratori, a amministratori ed altri componenti degli organi.

Art. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) l'Organo di Controllo nonché il revisore legale dei conti, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti. Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'Ente ha come altri organi statutari:

. il Consiglio di Scuola;

. l'Assemblea dei Genitori.

Art. 8 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, di cui:

- un membro è il Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Vittore in Casbeno, ovvero persona da lui designata;

- n. 2 (due) membri nominati dal Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Vittore in Casbeno;

- un membro nominato dal Consiglio di Scuola, scelto tra i rappresentanti di Sezione eletti dai genitori;

- un membro nominato dal Sindaco del Comune di Varese, precisandosi che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017, la nomina da parte del Comune di Varese in persona del Sindaco pro tempore, si configura come me-

ra designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura, quindi, mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte comunale sull'operato del designato.

2. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei membri di diritto, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati senza interruzione. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere agli enti preposti i nominativi delle persone da nominare.

3. Tutti i componenti esercitano le loro funzioni gratuitamente, salvo quanto previsto dal precedente art. 6, comma 2.

Art. 9 - CAUSE DI INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA', DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA

9.1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato.

9.2. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

9.3. Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'Ordine del Giorno della

prima seduta del Consiglio di Amministrazione successiva alla data della comunicazione di queste, per la loro presa d'atto. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

9.4. In caso di decadenza o dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa, il Presidente ne dà immediata comunicazione al soggetto a cui competeva la designazione del consigliere dichiarato decaduto o dimissionario o cessato dalla carica per la sua sostituzione. Il nuovo membro rimarrà in carica fino alla decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

9.5. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 10 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione.

Esso in particolare:

- a. elegge, nella sua prima adunanza, il Presidente ed il Vicepresidente da scegliersi nel proprio seno;
- b. assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dal regolamento organico del personale;
- c. nomina, su proposta del Presidente, il personale direttivo della scuola e dei servizi attivati stabilendone compiti ed attribuzioni, nonché il Segretario;
- d. stipula le convenzioni con Enti privati ed Enti pubblici, tenendo conto delle forme di collaborazione previste dall'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017, in linea con gli scopi del presente Statuto e fermo restando l'autonomia dell'attività scolastica retta dalla normativa nazionale e regionale sulla parità;
- e. delibera i contratti di locazione, di fornitura, di somministrazione, di affi-

damento di lavori e i contratti relativi ai beni stabili ed ai mutui passivi;

f. delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;

g. delibera l'acquisto o l'alienazione di beni immobili patrimoniali con il voto favorevole di almeno quattro su cinque dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 207/2001;

h. delibera l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari, di conti correnti postali;

i. delibera l'entità delle rette di frequenza della scuola e gli altri corrispettivi, tariffe o quote di compartecipazione ai costi per la fruizione dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;

j. approva il bilancio di esercizio nonché il programma di attività con il bilancio preventivo;

k. approva il bilancio sociale ove previsto;

l. approva le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno quattro su cinque dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica;

m. delibera la proposta di trasformazione e/o l'estinzione dell'Ente con il voto favorevole di almeno quattro su cinque dei membri del Consiglio di Amministrazione

n. delibera i regolamenti relativi al personale, alla vita comunitaria, al funzionamento della Scuola dell'Infanzia e dei servizi socioeducativi avviati;

o. fissa i criteri e modalità dell'erogazione di benefici economici di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), dello Statuto

p. individua le attività diverse, di cui all'art. 3 dello Statuto;

q. delibera sulla partecipazione a reti associative e a forme di collaborazione con altri Enti;

r. conferisce eventuali deleghe su specifiche funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;.

s. adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e non riservate dalla legge e dallo Statuto ad altri organi dell'ente e delibera su tutti gli affari che interessano la Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale statutariamente previste.

Art. 11 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e per definire il programma di lavoro per l'anno successivo nonché ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti il Consiglio stesso,

2. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'Ordine del Giorno dei lavori, la data, l'ora e il luogo della convocazione, e con l'indicazione dell'eventuale presenza di estranei e/o esperti che partecipano senza diritto di voto, da recapitarsi, anche in via telematica, ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

3. L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione.

4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della

maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quelle relative al precedente art. 10, punti g), l) e m). Nelle votazioni a maggioranza dei presenti, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

5. Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a scelta del Presidente. Sono sempre a voto segreto le votazioni inerenti persone.

6. Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Segretario o, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario. Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

7. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Apposito regolamento stabilirà le modalità di partecipazione e di espressione del voto.

Art. 12 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere assunte. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.

3. Il Presidente esercita altresì le funzioni di ordinaria amministrazione delegate dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina, stabilendo i limiti di spesa. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può sempre adottare provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione stesso.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di contemporanea assenza o impedimento, il membro più anziano di nomina.

Art. 13 - Consiglio di Scuola

Il Consiglio di Scuola è composto:

- dal Presidente della Fondazione;
- da un Genitore per sezione scolastica (rappresentante di sezione) eletto dai genitori dei bambini frequentanti la scuola;
- dal Coordinatore della Scuola;
- dalle Docenti di sezione.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Coordinatore della Scuola, di regola una o due volte all'anno ovvero quando necessario per formulare proposte inerenti le attività della scuola.

Il Presidente del Consiglio di Scuola è sempre eletto tra i rappresentanti dei genitori, dura in carica un anno e può essere rieletto, compatibilmente con la presenza del proprio figlio nella scuola.

Art. 14 - Assemblea dei Genitori

L'Assemblea dei Genitori (costituita dai genitori dei bambini della Scuola) viene convocata dalla Coordinatrice della Scuola, almeno una volta all'anno, per l'elezione dei genitori che svolgeranno il ruolo di rappresentanti di sezio-

ne.

Per ogni sezione viene eletto un rappresentante che farà parte del Consiglio di Scuola.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso affisso all'albo della scuola, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea potrà essere convocata, anche su richiesta del Consiglio di Scuola, qualora se ne ravvisi la necessità.

Art. 15 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previamente stabilendo se costituirlo in forma monocratica o collegiale.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti; nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora attribuito dal Consiglio di Amministrazione l'Organo di Controllo esercita altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore per due esercizi consecutivi, la Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti oppure affidare all'Organo di controllo la revisione legale dei conti, e in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 - BILANCIO

1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La Fondazione redige il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dal Decreto ministeriale previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Al bilancio è allegata la relazione dell'Organo di controllo.

3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, nella relazione di missione.

4. La Fondazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito

Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del Codice del Terzo Settore sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'art. 14 del D Lgs. n. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di provvedere alla sua redazione.

Art. 17 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali. Cura tutta la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; tiene la contabilità della Fondazione, salvo suo affidamento da parte del Consiglio di Amministrazione a enti e centri di servizio esterni, redige il bilancio di previsione e il suo consuntivo.

2. Egli ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria; nell'ambito delle direttive di massima ha autonomia e responsabilità connesse alle elaborazioni degli atti amministrativi e al funzionamento dell'ufficio di segreteria.

3. Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

Art. 18 - LIBRI SOCIALI

1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

c) il Registro dei Volontari.

2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, demandando i relativi compiti al Segretario che opera sotto la responsabilità del Consiglio stesso; i libri delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo sono tenuti a cura dell'organo stesso.

Art. 19 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione si estingue al verificarsi di una delle cause di estinzione di cui all'art. 27 del Codice civile, accertate dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, d'ufficio o su richiesta del Consiglio di Amministrazione, con conseguente avvio delle procedure di liquidazione ai sensi di legge.

2. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, la devoluzione del patrimonio verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art. 21 del Codice civile, stabilendosi che tale patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad altri Enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore territorialmente competente ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e dalle tavole fondative o da vincoli derivanti dagli originari atti di conferimento del patrimonio o di singoli beni.

Art. 20 – NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previ-

sto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di persone giuridiche private.

Letto, confermato e sottoscritto.

Varese, il 27 gennaio 2023.

Luigi Paolo Panighetti

PIETRO BORTOLUZZI NOTAIO (L.S.)